



IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” così come novellata dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con D.R. n.10332 del 03.03.2015;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che, nella seduta del 23.09.2025, ha approvato il “*Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240*”, con il quale è stata introdotta la disciplina degli incarichi di ricerca così come previsti dall'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- ATTESO che la Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che qui si intendono integralmente riportate:

Art. I – È emanato il *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240*, nel testo seguente:

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", può conferire "incarichi di ricerca" ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Responsabile scientifico della ricerca, di seguito denominato anche “Tutor” o “Responsabile della ricerca”, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione, il conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante al titolare di incarico di ricerca di seguito denominato anche “incaricato alla ricerca”.
3. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
4. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. L'importo degli incarichi di ricerca è stabilito dal Consiglio del Dipartimento richiedente nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 2 - Modalità di selezione

1. Il reclutamento dei titolari degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante valutazione dei titoli e di un eventuale colloquio, ad opera di una Commissione, e la pubblicità degli atti.
2. Il reclutamento può avvenire, oltre che a seguito di procedura selettiva di cui al precedente comma, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'arruolamento del vincitore con un incarico di ricerca.
3. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile procedere anche con la procedura di reclutamento prevista dall'art. 22-ter comma 4 della Legge 240/2010.

Art. 3 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi di ricerca. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, lo stanziamento approvato deve considerare che la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010 e degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
2. L'attivazione degli incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca il Consiglio di Dipartimento approva l'attivazione degli incarichi di ricerca indicando in delibera:
 - il numero dei posti;
 - la durata;
 - il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - il Responsabile della ricerca;
 - uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;
 - gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - la proposta di composizione della Commissione giudicatrice;
 - qualsiasi altra specifica necessaria e da includere nel bando di selezione.

Art. 4 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto rettorale, deve contenere:
 - il titolo e le attività da svolgere per il programma di ricerca;
 - il numero dei posti;
 - la durata;
 - il Responsabile della ricerca e il Dipartimento di afferenza;
 - uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;

- i requisiti per la partecipazione;
 - le modalità di selezione;
 - i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, come da ripartizione di cui all'art. 7;
 - la modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio;
 - il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando di selezione.
 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
 4. Il bando di selezione è pubblicizzato all'Albo di Ateneo, sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
 5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a 20 giorni successivi alla data di pubblicazione.

Art. 5 - Ammissione alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del bando di selezione, di laurea magistrale o specialistica, o di laurea magistrale a ciclo unico, o di equivalente titolo conseguito all'estero, e dei requisiti specificati all'art.1, comma 1 del presente regolamento.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione può essere disposta in qualsiasi momento mediante notifica all'interessato.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei titolari di incarico di ricerca è nominata con decreto rettorale, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, su proposta del Consiglio del Dipartimento.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi, scelti tra professori e ricercatori universitari, o esperti provenienti da Enti Pubblici e Privati, dall'Industria o dalle Professioni, nonché da almeno due supplenti. La Commissione dovrà essere composta in maggioranza da professori e ricercatori.
3. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta utile, stabilisce chi ricoprirà i ruoli di Presidente della Commissione e di Componente verbalizzante.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di

- astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - siano componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
 - siano in una qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi previste al precedente comma 4.
6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
8. La composizione della Commissione giudicatrice è pubblicata all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni tramite bando

1. La Commissione giudicatrice, nel rispetto di quanto prescritto nel bando di selezione, effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli stessi e degli esiti dell'eventuale colloquio, anche in una lingua diversa dall'italiano, valutandone il profilo scientifico-professionale, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.
2. In caso di selezione per titoli e colloquio, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, di cui 60 punti per i titoli, da ripartire secondo i seguenti criteri:
- fino a 40 punti per voto di laurea e carriera universitaria;
 - fino a 5 punti altri titoli post-laurea posseduti dal candidato (dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento);
 - fino a 5 punti per pubblicazioni;
 - fino a 10 punti per esperienze formative e di supporto all'attività di ricerca e di didattica;
 - fino a 40 punti per il colloquio.
3. In caso di selezione per soli titoli, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti da ripartire secondo i seguenti criteri:
- fino a 50 punti per voto di laurea e carriera universitaria;
 - fino a 10 punti altri titoli post-laurea posseduti dal candidato (dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento);
 - fino a 10 punti per pubblicazioni;
 - fino a 30 punti per esperienze formative e di supporto all'attività di ricerca e di didattica.
4. La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.
5. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti.
6. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
8. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito con decreto del Rettore pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature, salvo motivati ed oggettivi impedimenti.
9. La graduatoria ha validità di 120 giorni dall'approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:
- impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività.
10. In caso di rinuncia del vincitore dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Tutor l'incarico può essere attribuito ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

11. Entro i termini di validità della graduatoria, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività di ricerca, il Responsabile della ricerca può proporre al Consiglio di Dipartimento il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

12. In caso di vincitore con cittadinanza extra UE la decorrenza è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di ricerca sul territorio nazionale.

Art. 8 - Procedura di conferimento diretto - Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

1. Il Responsabile della ricerca può richiedere al proprio Direttore di Dipartimento l'attivazione di procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca per progetti finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.

2. L'avviso, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento, deve contenere:

- il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
- il programma di ricerca, il relativo titolo e le attività da svolgere;
- il Responsabile della ricerca e il Dipartimento di afferenza;
- uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
- il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

3. L'avviso è pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo dal competente ufficio dell'amministrazione del Dipartimento.

4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo di Ateneo.

Art. 9 - Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.

2. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

4. A seguito della valutazione, il Responsabile della ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.

5. Il Responsabile della Ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse. Sulla base di una richiesta motivata, il Direttore di Dipartimento può concedere una proroga fino a un mese.

6. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo dal competente ufficio

dell'amministrazione del Dipartimento.

7. Il decreto di approvazione degli atti, comprensivo della graduatoria di merito, dovrà esser trasmesso al competente ufficio dell'amministrazione centrale, ai fini della stipula dei contratti relativi agli incarichi di ricerca, entro 30 giorni dalla consegna del verbale di valutazione da parte del Responsabile della Ricerca.

8. Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi precedenti, la procedura di selezione verrà revocata.

9. Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia, previa approvazione da parte del Direttore di Dipartimento.

Art. 10 - Stipula del contratto

1. L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato, contenente le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione, la data di inizio e di fine delle attività, il programma di ricerca, nonché il trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Rettore.

3. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. Il titolare dell'incarico afferisce al Dipartimento richiedente, per lo svolgimento delle attività previste nel contratto.

5. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

6. Il trattamento di missione del titolare dell'incarico di ricerca ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o su quelli del Dipartimento, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

Art. 11 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'Università annualmente provvede per conto del titolare dell'incarico di ricerca, mediante apposita trattenuta, alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 12 - Diritti, doveri e modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incaricato alla ricerca è tenuto a svolgere l'attività di ricerca oggetto dell'incarico e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Tutor e del Consiglio di Dipartimento.

2. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Tutor, il quale è anche tenuto a verificarla.

3. Al termine del contratto il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sulle attività svolte, previa approvazione del Tutor, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o comunque nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

4. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, così come previsto da normativa vigente. La sospensione dell'attività di ricerca si applica anche in caso di maternità a rischio e congedo parentale. La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.
5. Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
6. L'attività e l'incarico devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Previo accordo con il Tutor e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.
7. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile della ricerca.
8. E' consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, per attività di ricerca correlata all'oggetto dell'incarico. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'incarico può essere aumentato, su richiesta del Responsabile della ricerca, fino al 50% a carico del bilancio del Dipartimento o di fondi di ricerca specifici. La maggiorazione di cui al periodo precedente non può essere cumulata con altre forme di contribuzione economica o borse erogate per la medesima finalità.

Art. 13 - Rinnovo e proroga

1. Alla scadenza, l'incarico di ricerca può essere rinnovato, nel rispetto di specifiche, limiti e durata di cui all'art. 1 commi 1 e 3, previo parere positivo del Responsabile della ricerca, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, specificando gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione dell'incarico di ricerca. Ai fini del rinnovo si terrà conto della relazione prodotta dal titolare dell'incarico di ricerca sulle attività svolte.
2. Nel caso in cui il progetto di ricerca su cui grava l'incarico venga prorogato per una durata inferiore ad un anno, pertanto non sufficiente per procedere con il rinnovo, il contratto può essere conseguentemente prorogato al fine del completamento delle attività previste, sempre nel rispetto della durata massima di cui all'art. 1 comma 3.
3. La proroga è altresì consentita in caso di impedimenti oggettivi ed eccezionali, per cause non imputabili al titolare dell'incarico, che non hanno reso possibile il completamento delle attività nei termini previsti.
4. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e della proroga concessa dall'Ente finanziatore.
5. Il rinnovo e la proroga sono autorizzati con decreto rettorale e successivo contratto sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Rettore.

Art. 14 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca legati all'incarico.

2. Gli incarichi di ricerca sono altresì incompatibili con la contemporanea titolarità di contratti di ricerca, di contratti post-doc, di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, di assegni ricerca o di altri incarichi di ricerca.
3. La titolarità di incarico di ricerca è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, sia pubblico che privato.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Tutor, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività e non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo. Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non può superare il limite di reddito di 15.000,00 euro annui lordi.
6. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività didattiche curriculari per il potenziamento delle competenze (esercitazioni, laboratori e attività di campo), per un massimale complessivo di 40 ore per anno accademico, o tutorato disciplinare o di supporto, e ricevere i relativi compensi, purché preventivamente autorizzate come sopra. Tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 5.

Art. 15 - Cessazione, recesso, decadenza e risoluzione del contratto

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta con almeno 15 giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di una mensilità.
3. Sono dichiarati decaduti coloro che entro il termine fissato dal bando di selezione non dichiarino di accettare la posizione e stipulino l'apposito contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
4. Decadono altresì coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli bandi di selezione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
5. È prevista la risoluzione del contratto, su segnalazione del Responsabile della ricerca e a seguito dell'accertamento da parte Direttore del Dipartimento, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato inizio;
 - gravi e ripetute inadempienze;
 - violazione del regime delle incompatibilità stabilito dai precedenti articoli;
 - valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività;
 - violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
6. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.

Art. 16 - Disciplina sulla proprietà intellettuale

1. Il titolare di incarico di ricerca ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che

la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'università alla tutela dei risultati. È inoltre obbligato a depositare in B.O.A. copia delle pubblicazioni prodotte e a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile della ricerca, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio. In ogni caso con la sottoscrizione del contratto sarà richiesto al titolare di incarico di ricerca di firmare apposito accordo di riservatezza con la struttura che ha attivato l'incarico.

Art. 17 - Norme finali

1. Il presente regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dal contratto individuale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alla normativa d'Ateneo.

Art. II – Il Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online dell'Ateneo del presente Decreto.

IL RETTORE

Prof. Marco Emilio Orlandi

(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05)

UOR Area Personale e Organizzazione – Dirigente: Dott.ssa Sabrina Belli
Responsabile del Procedimento: Settore Personale non Strutturato – Responsabile Dott. Alessandro Cava
Pratica trattata da: Settore Personale non Strutturato